



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL 14 MAGGIO 2013**

CAMFIN S.p.A.

Sede in Milano - Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25

Capitale sociale euro 286.931.948,94

R.E.A. Milano n. 56759 – Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 00795290154

N. 9.834 rep.

N. 5.140 di racc.

Verbale di Assemblea Straordinaria di società quotata

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2013 (duemilatredici),
il giorno 11 (undici)
del mese di giugno
in Milano, in via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta, a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Tronchetti Provera, della società per azioni quotata denominata:

"Camfin S.p.A."

con sede legale in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale Euro 286.931.948,94 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00795290154 iscritta al R.E.A. di Milano al n. 56759, (di seguito anche la "Società"), procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, del verbale della Assemblea Straordinaria della predetta Società tenutasi, alla mia costante presenza, in Milano, viale Sarca n. 214,

in data 14 (quattordici) maggio 2013 (duemilatredici) giusta l'avviso di cui infra, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure infra riprodotto. Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea, alla quale io notaio ho assistito, per quanto concerne la Parte Straordinaria dell'ordine del giorno, è quello di seguito riportato, essendo stata la Parte Ordinaria oggetto di separata verbalizzazione.

Il dottor *Marco Tronchetti Provera* presiede l'Assemblea ai sensi dello Statuto Sociale e, dopo aver trattato la parte ordinaria dell'ordine del giorno, alle ore 16,00 incarica me notaio della redazione del verbale e richiama, per quanto di rilievo per la parte straordinaria, tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese in apertura dei lavori e qui di seguito riportate:

- l'Assemblea straordinaria è chiamata a deliberare sul seguente:

ordine del giorno

Parte ordinaria

Omissis

Parte Straordinaria

Modifica degli articoli 9 (Assemblea), 12 (Amministrazione), 20 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 24 (Clausola transitoria). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- l'avviso di convocazione ai sensi della vigente normativa anche regolamentare è stato pubblicato sul sito Internet della società e di Borsa Italiana in data 12 aprile 2013. La

convocazione è stata inoltre resa nota al mercato con la diffusione in pari data di apposito comunicato stampa; un estratto dell'avviso di convocazione è stato altresì pubblicato in data 13 aprile 2013 su "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza";

- non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno o proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi della vigente normativa;

- il capitale sociale è pari ad euro 286.931.948,94 diviso in 783.919.592 azioni prive di valore nominale, e la società non detiene attualmente azioni proprie;

- gli azionisti partecipanti all'assemblea, in sede straordinaria, sono complessivamente n. 58 in proprio o per delega per n. 593.877.444 azioni ordinarie, complessivamente portatori del 75,75% delle azioni ordinarie;

- l'assemblea, anche in sede straordinaria, è regolarmente costituita in unica convocazione e può discutere e deliberare anche sulla parte straordinaria posta all'ordine del giorno;

- la documentazione relativa ai diversi argomenti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile. In particolare, le Relazioni degli amministratori sul secondo punto e sul terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria e sull'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria sono state pubblicate in data 12 aprile 2013, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione;

- oltre che depositati presso la sede della società, i documenti sono stati resi disponibili al pubblico sul sito internet della società e su quello di Borsa Italiana S.p.A. alle date indicate in precedenza e, ove prescritto, inviati a Consob;

- la medesima documentazione comprensiva delle proposte deliberative formulate dal consiglio di amministrazione è inserita nel fascicolo a stampa del bilancio distribuito all'ingresso. Tale fascicolo è stato inoltre inviato prima dell'assemblea a chiunque ne abbia fatto richiesta. In data 19 aprile 2013 sono stati altresì depositati presso la sede della società il bilancio delle società controllate e i dati essenziali di quelle collegate;

- secondo le risultanze del libro dei soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale ordinario i seguenti azionisti:

• **Marco Tronchetti Provera**, n. 334.352.372 azioni ordinarie pari al 42,65%, tutte tramite Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. ("GPI");

• **Malacalza Investimenti S.r.l.** ("Malacalza investimenti"), n. 96.995.099 azioni ordinarie pari al 12,37%;

- **Carlo Acutis** n. 62.109.066 azioni ordinarie, pari al 7,92% di cui tramite Yura International BV n. 31.054.557 azioni (3,96%) e tramite Vittoria Assicurazioni S.p.A. n. 31.054.509 azioni (3,96%);

- **Massimo Moratti** n. 19.522.511 azioni ordinarie, pari al 2,49% di cui n. 11.713.515 azioni (1,49%) tramite C.M.C. S.p.A. azioni intestate fiduciariamente a Cordusio società fiduciaria per azioni.

- la Società, anche attraverso le sue controllate, non detiene azioni proprie;

- l'elenco nominativo dei partecipanti alla riunione sarà disponibile all'ingresso in sala non appena stampato e verrà poi allegato al verbale, corredato dalle ulteriori informazioni richieste dalla vigente disciplina regolamentare.

Quindi il Presidente:

- invita gli aventi diritto al voto a voler segnalare eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa;

- comunica, riguardo all'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 del TUF, quanto segue:

1.) Accordo tra Marco Tronchetti Provera & C. S.a.p.A. (ora Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., "MTP S.p.A."), GPI e Malacalza Investimenti afferente Camfin e Accordo tra Marco Tronchetti Provera & C. S.a.p.A. (ora MTP S.p.A.) e Malacalza Investimenti afferente GPI.

Con riferimento all'accordo afferente Camfin, in data 26 novembre 2012 MTP S.p.A. e GPI hanno comunicato a Malacalza Investimenti formale disdetta dell'accordo che si intenderà dunque cessato e privo di efficacia a far tempo dalla naturale scadenza del 20 luglio 2013.

MTP S.p.A. e GPI inoltre contestualmente comunicato, per quanto occorrer possa, che Malacalza Investimenti con lettera del 26 novembre 2012 ha comunicato a MTP S.p.A. e GPI di recedere anticipatamente dall'accordo afferente Camfin con effetto immediato e dunque prima della citata naturale scadenza del 20 luglio 2013 segnalando al contempo che la stessa MTP S.p.A. e GPI hanno rigettato tale comunicazione ritenendola irricevibile in quanto il presupposto di recesso invocato da Malacalza investimenti non si è verificato.

Malacalza Investimenti ha poi comunicato a Camfin di ritenere sciolto l'accordo Camfin dalla predetta data del 26 novembre 2012.

Con riferimento all'accordo afferente GPI in data 20 novembre 2012 MTP S.p.A. ha comunicato a Malacalza Investimenti formale disdetta di tale accordo che si intenderà dunque cessato e privo di efficacia a far tempo dalla sua naturale scadenza del 20 luglio 2013.

In data 21 novembre 2012 MTP S.p.A. ha trasferito l'intera partecipazione dalla stessa detenuta in GPI e conferita all'accordo GPI alla società interamente controllata Marco

Tronchetti Provera Partecipazioni S.p.A. ("MTP Partecipazioni"), che è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MTP S.p.A. e ha aderito all'accordo GPI assumendo tutti gli impegni e obblighi derivanti dallo stesso in capo alla MTP S.p.A., fermi restando gli obblighi di MTP in solido con MTP Partecipazioni, come previsto dall'accordo GPI.

MTP S.p.A. e MTP Partecipazioni sono considerati un'unica parte ai fini dell'accordo GPI.

Alla data odierna la percentuale di azioni Camfin conferite all'accordo Camfin rispetto al capitale sociale Camfin è la seguente: GPI 42,65%, Malacalza Investimenti 12,37%.

Sempre alla data odierna, la percentuale di azioni GPI conferite all'Accordo GPI rispetto al capitale sociale GPI è la seguente: MTP S.p.A., per il tramite di MTP Partecipazioni, 57,52%; Malacalza Investimenti 30,94%.

2) *Accordo tra Marco Tronchetti Provera & C. S.a.p.A. (ora MTP S.p.A.) e Massimo Moratti afferente GPI.*

In data 4 maggio 2011 MTP S.p.A. e il Dott. Massimo Moratti hanno sottoscritto un accordo avente ad oggetto la disciplina di alcuni specifici aspetti concernenti la loro partecipazione in GPI con particolare riferimento ad alcuni diritti concernenti il trasferimento delle azioni GPI. La scadenza dell'accordo in oggetto che prevede la possibilità di rinnovo è fissata al 4 maggio 2014.

Anche per questo accordo il Presidente segnala che in data 21 novembre 2012 MTP S.p.A. ha trasferito l'intera partecipazione conferita all'accordo alla società interamente controllata MTP Partecipazioni.

Alla data odierna la percentuale di azioni GPI conferite all'accordo rispetto al capitale sociale è la seguente: MTP Partecipazioni 57,52%, Massimo Moratti 6,50%.

3) *Accordo tra Marco Tronchetti Provera, Rottapharm S.p.A. e Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini sottoscritto in data 15 gennaio 2013 concernente la loro partecipazione in MTP S.p.A..*

In data 15 gennaio 2013 è stato sottoscritto un accordo parasociale tra il Dott. Marco Tronchetti Provera (anche per conto della società semplice MGPM S.S., della quale è controlante e rappresentante legale), Rottapharm S.p.A. e il Dott. Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini avente ad oggetto la disciplina di alcuni specifici aspetti concernenti la loro partecipazione in MTP S.p.A..

Il suddetto accordo contempla a favore di Rottapharm e del Dott. Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini alcuni diritti volti a tutelare e proteggere la relativa posizione quale soci di minoranza in MTP S.p.A., con ciò non pregiudicando, incidendo o limitando in alcun modo il controllo solitario attualmente esercitato dal Dott. Marco Tronchetti Provera su MTP S.p.A. e sulle società dalla stessa direttamente e indirettamente controllate.

Alla data odierna la percentuale di azioni MTP S.p.A. conferite all'accordo rispetto al capitale sociale di MPT S.p.A. è la seguente:

Aderente	% su tot. azioni conferite	% su tot. azioni ordinarie emesse
MGPM s.s. (nuda proprietà)*	71,195	69,216
Rottapharm	25,713	24,999
SDVP**	3,088	3,002
MTP	0,002	0,002
MGPM s.s.	0,002	0,002
Totale	100,000	97,221

* Usufrutto di MTP che esercita il diritto di voto

** Per il tramite della società fiduciaria Global Wealth Management Fiduciaria S.r.l.

Gli estratti di tutti i predetti accordi, pubblicati ai sensi della vigente normativa, sono riportati alle pagg. 122 a 142 del fascicolo distribuito ai presenti, cui si fa rinvio.

Segnala, infine, l'esistenza di un accordo tra Camfin, Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A., le banche finanziatrici del Gruppo Camfin e le banche che avevano assunto l'impegno a promuovere il consorzio di garanzia dell'aumento di capitale completato nel mese di dicembre 2009 finalizzato a disciplinare i termini e le modalità di esecuzione di programma per il rafforzamento del profilo patrimoniale e finanziario del Gruppo Camfin avviato nel 2009.

Un estratto di tale accordo sottoscritto in data 30 luglio 2009 è stato reso pubblico nei termini e con le modalità di cui all'art. 122 del TUF, benché i relativi sottoscrittori non ritengano che le sue previsioni integrino alcuna delle fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.

Il Presidente quindi comunica che, oltre ad esso:

- sono presenti gli amministratori Lucio Pinto, Alberto Pirelli, Mauro Rebutto, Arturo Sanguinetti, Giovanni Tronchetti Provera, Luigi Tronchetti Provera, mentre il Collegio Sindacale è al completo, essendo presenti i Sindaci Francesco Martinelli, Fabio Artoni, Alessandro Zattoni.

- assistono all'assemblea rappresentanti della società di revisione, di organi di informazione, esperti e analisti finanziari, oltre che personale addetto ai lavori assembleari;

- Servizio Titoli S.p.A., Rappresentante designato dalla società, ai sensi dell'art. 135 undecies del Decreto TUF, quale soggetto al quale gli aventi diritto potevano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, ha comunicato di aver ricevuto n. 1 (una) delega per complessive n. 103 azioni;

- nel fascicolo di bilancio sono pubblicati i testi vigenti del Regolamento delle assemblee (pagina 143 e seguenti) e dello statuto sociale vigente (pagina 145 e seguenti).

Per consentire la partecipazione al dibattito di tutti i presenti che lo desiderino, avvalendosi dei poteri di legge e di

regolamento delle assemblee, il Presidente determina in 15 minuti la durata degli interventi ed in 5 minuti quella delle eventuali repliche ed invita a rispettare questa tempistica per un ordinato e corretto svolgimento dei lavori e a svolgere interventi attinenti al punto di volta in volta in trattazione.

Quindi il Presidente:

- invita coloro che intendono prendere la parola sulla parte straordinaria all'ordine del giorno a prenotarsi utilizzando l'apposito modulo, scheda di richiesta intervento, consegnato in fase di ricevimento da trasmettere alla postazione situata alla sua sinistra. Quando saranno poi chiamati a svolgere il loro intervento, li prega di recarsi al microfono situato alla sua destra, evitando di prendere la parola dalla platea, per consentire a tutti di sentire chiaramente;
- informa, inoltre, che è in funzione un impianto di registrazione allo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione e un servizio di traduzione simultanea dall'italiano all'inglese e dall'inglese all'italiano (le cuffie sono disponibili all'ingresso della sala);
- comunica che i dati personali raccolti mediante la registrazione, così come in sede di accredito per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione. Tutti i trattamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa sulla *privacy*;
- ricorda invece che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti e che al fine di agevolare i lavori assembleari la Società si avvale di un apposito sistema informatico per le operazioni di rilevazione delle presenze dei partecipanti alla riunione assembleare e per le operazioni di voto;
- segnala che:
 - il sistema di rilevazione del voto avverrà tramite il radiovoter, utilizzato ormai da tempo alle assemblee di Camfin;
 - le modalità operative di svolgimento delle votazioni sono esplicitate nella comunicazione consegnata all'ingresso unitamente a all'apparecchio;
 - per i portatori di deleghe che intendano esprimere voti diversificati nell'ambito delle stesse azioni complessivamente rappresentate è stata predisposta l'apposita prestazione denominata "Voto assistito";
 - per ogni dubbio sulle votazioni è comunque presente in sala il personale addetto che può dare assistenza ove necessario;
 - il radiovoter è utilizzato anche per la rilevazione delle presenze ogni volta che si entra o si esce temporaneamente dalla sala assembleare e dovrà essere restituito al personale incaricato nel momento di abbandono definitivo dell'assemblea o al termine della medesima.

Il Presidente rivolge infine l'invito a non uscire dalla sala e non entrare nella stessa durante le operazioni di voto per consentire una corretta rilevazione delle presenze.

Passando all'unico argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria recante: **Modifica degli articoli 9 (Assemblea), 12 (Amministrazione), 20 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 24 (Clausola transitoria). Deliberazioni inerenti e conseguenti**, il Presidente segnala che poichè la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione e inviata peraltro a chiunque ne abbia fatto richiesta, nonchè consegnata all'ingresso in sala, con il consenso dei presenti ne omette la lettura.

Quindi il Presidente segnala che le modifiche statutarie proposte, come ampiamente illustrato nella relazione, sono finalizzate prevalentemente ad adeguare il testo di statuto a nuove disposizioni normative e regolamentari, in particolare in relazione alla disciplina dettata in materia di equilibrio tra i generi all'interno dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo delle società quotate.

Il Presidente apre la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli aventi diritto al voto partecipanti in proprio o per delega sono n. 58 per n. 593.877.444 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 75,75 % del totale delle azioni ordinarie;
- invita a non uscire dalla sala per tutta la durata delle operazioni di voto;
- segnala che i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta sono pregati di recarsi alla postazione "voto assistito";
- invita ad esprimere il proprio voto mediante utilizzo del "radiovoter", secondo le modalità in precedenza indicate;
- pone dunque in votazione, con un'unica votazione, la proposta di modifica degli articoli 9, 12 e 20 dello statuto sociale e l'introduzione di un nuovo articolo 24, riportata nel fascicolo distribuito all'ingresso e qui trascritta:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Camfin S.p.A., esaminata la Relazione degli Amministratori illustrativa delle proposte di modifica degli articoli 9 (Assemblea), 12 (Amministrazione) e 20 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale;

DELIBERA

1) di modificare gli articoli 9 (nove) (Assemblea), 12 (dodici) (Amministrazione) e 20 (venti) (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale di Camfin S.p.A.. e di introdurre in Statuto un "nuovo" articolo 24 (ventiquattro) come segue:

Articolo 9

"La convocazione dell'assemblea, la quale può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge e dallo statuto.

Le assemblee ordinarie e straordinarie della Società si tengono in unica convocazione. Le relative deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste dalla legge.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno il diritto di intervenire all'assemblea e possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica mediante il ricorso alternativo ad una delle seguenti modalità:

- a) utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società, indicata dalla Società nell'avviso di convocazione;
- b) invio di un messaggio alla casella di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dalla Società nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione può anche circoscrivere ad una delle predette modalità quella in concreto utilizzabile in occasione della singola assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

La Società designa, per ciascuna assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Gli amministratori, nei casi e con le modalità previste dalla legge, devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno il ventesimo del capitale sociale.

I soci che richiedono la convocazione predispongono una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea e con le modalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale **nei casi, con le modalità e nei termini di legge**, possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti **ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.**

Delle integrazioni dell'ordine del giorno **ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno** è data notizia, nei termini di leg-

ge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono e **trasmettono** al Consiglio di Amministrazione, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, una relazione **che riporti la motivazione relativa alle proposte di deliberazione** sulle materie di cui essi propongono la trattazione **ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno**. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno e con le modalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.”;

Articolo 12

“La Società è amministrata da un Consiglio composto da sette a quindici membri che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili. L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimane fermo fino a diversa deliberazione.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Esse sono messe a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, alla data di presentazione della lista siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la pro-

pria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, deve essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e del possesso dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori di società quotate ai sensi di legge ovvero del codice di comportamento al quale la Società ha aderito. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso almeno nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea saranno tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti Amministratori sono tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti da queste liste sono divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che otterrà la

maggioranza semplice dei voti.

La nomina del Consiglio di Amministrazione deve avvenire in conformità alla disciplina dell'equilibrio tra i generi pro tempore vigente. Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente, il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il numero maggiore di voti, sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista (limitatamente alle liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre), sino a completare il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente.

Per la nomina degli Amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente.

La perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza dalla carica qualora permanga in carica il numero minimo di componenti - previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare - in possesso dei requisiti legali di indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, e, eventualmente, u-

no o più Vice Presidenti.

Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta, nell'ordine, da un Vice Presidente; qualora vi siano due o più Vice Presidenti, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può anche essere scelto all'infuori dei suoi membri.

Qualora però si rendessero dimissionari due terzi degli Amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e sarà convocata l'assemblea dei soci per la elezione di tutti gli Amministratori.”;

Articolo 20

“Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da tre Sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo finanziario, industriale, bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere.

L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile e, salvo quanto previsto al terzultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2 per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dei candidati sindaci nei termini previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, salva proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. Esse sono messe a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. La certificazione

necessaria alla presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine e con le modalità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile, le liste devono essere corredate dal curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

- accettano la propria candidatura e
- attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto per la carica.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerate entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere candidati di genere diverso tanto nella sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto in quella relativa ai sindaci supplenti.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi e due supplenti;
- b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi di-

ritto al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.

Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri, considerati separatamente i sindaci effettivi e i sindaci supplenti, il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente, il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato con il numero progressivo più alto di ciascuna sezione nella lista che ha riportato il numero maggiore di voti sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalla medesima sezione della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nel caso in cui il subentro non consenta di ricostruire un collegio sindacale conforme alla normativa vigente anche in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo supplente tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire un ulteriore sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra in ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal sindaco appartenente alla medesima lista del Presidente cessato, secondo l'ordine della lista stessa, fermo restando, in ogni caso, il possesso dei requisiti di legge e/o di statuto per ricoprire la carica e il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto del principio della necessaria

rappresentanza delle minoranze, cui il presente statuto assicura la facoltà di partecipare alla nomina del Collegio Sindacale, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente. Si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di sindaci a suo tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla lista che, in sede di nomina del Collegio sindacale, aveva ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa del capitale sociale, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.

Per la nomina dei Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.";

Articolo 24

"La composizione del Collegio sindacale indicata nell'art. 20, primo comma, caratterizzata dalla nomina di tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti, trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di controllo successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della Legge n. 120 del 12 luglio 2011. Fino a tale momento, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti.".

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica - tutti i più ampi poteri e tutte le facoltà occorrenti affinché sia data attuazione alle delibere che precedono e per adempiere ad ogni atto e/o formalità necessari a che le medesime siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti nonché per provvedere all'eliminazione dal testo statutario della clausola transitoria di cui all'articolo 24 una volta esaurita la sua funzione.".

Favorevoli n. 593.877.444 azioni

Astenuti n. 0 azioni

Contrari n. 0 azioni

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come dettaglio allegato.

Quindi, alle ore 16,04 (sedici e zero quattro) essendosi conclusa anche la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente ringrazia gli Azionisti e dichiara chiusa l'assemblea.

Il Componente mi chiede l'allegazione al presente verbale:

- della relazione degli Amministratori relativa al punto all'ordine del giorno della assemblea straordinaria, che si allega sotto "A";
- dello statuto sociale che recepisce le modifiche approvate dall'assemblea che al presente si allega sotto "B";
- dell'elenco nominativo degli intervenuti in assemblea, comprensivo del dettaglio della votazione, che al presente si allega sotto "C".

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 9,20 (nove e venti).

Consta di otto fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine trentuno e della trentaduesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio


All. "A" al n. 9834/5140 di rep.



Camfin S.p.A.

Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013

Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell'art 72, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni.



CAMFIN

Società per Azioni

Sede in Milano - Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25

Capitale sociale Euro 286.931.948,94 i.v.

Registro delle Imprese di Milano, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 00795290154

Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell'art 72, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni.

* * * * *

Modifica degli articoli 9 (Assemblea), 12 (Amministrazione) e 20 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale; introduzione del nuovo articolo 24 (Clausola Transitoria). Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

1. Le motivazioni delle proposte di modifica dello Statuto Sociale

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato anche in sede straordinaria per sottoporVi la proposta di deliberare alcune modifiche allo Statuto della Società.

Preliminarmente, è opportuno ricordare in questa sede che lo scorso 14 novembre 2012 il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale, ha adottato alcune modifiche al testo statutario per provvedere al suo adeguamento a disposizioni normative intervenute a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 18 giugno 2012 n. 91 (cd. "**Decreto Correttivo**" *shareholders rights*) che ha introdotto correttivi al d.lgs. 27/2010 in materia di esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. In particolare, lo statuto è stato modificato prevedendo che le assemblee degli azionisti si debbano tenere solamente in unica convocazione (in precedenza il Consiglio era delegato a operare, per ciascuna assemblea, la scelta tra unica e plurime convocazioni).

Le modifiche statutarie proposte all'odierna assemblea riguardano, in particolare, l'adeguamento del testo dello Statuto Sociale alla disciplina dettata in materia di equilibrio tra i generi all'interno dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo delle società quotate (legge n. 120 del 12 luglio 2011 e relativa regolamentazione Consob).

Inoltre, sono proposti adeguamenti al testo dello Statuto Sociale per tenere conto delle modifiche all'art. 126-bis del d.lgs 58/98 ("**TUF**") apportate dal citato Decreto Correttivo, che ha introdotto il diritto - per gli azionisti che rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale - di presentare proprie proposte di deliberazione su

materie già all'ordine del giorno dell'assemblea in aggiunta alla possibilità di chiedere - nei casi previsti dalla legge - l'integrazione delle materie da trattare in assemblea, già ora prevista in Statuto.

Per quanto riguarda l'equilibrio tra i generi si evidenzia che la legge n. 120 del 12 luglio 2011 ha introdotto le quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate, stabilendo che dette società debbano garantire, per almeno tre mandati consecutivi¹, il rispetto di un criterio di riparto relativo alla composizione degli organi sociali. Il genere meno rappresentato deve, infatti, "ottenere" almeno un terzo degli Amministratori e dei Sindaci eletti.

Il Legislatore, tuttavia, ha stabilito che al primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della citata legge (a partire, dunque, dal 12 agosto 2012), la quota del genere meno rappresentato sia almeno pari a un quinto degli Amministratori e dei Sindaci eletti.

In particolare, ai sensi dei "nuovi" articoli 147-ter, comma 1-ter² e 148, comma 1-bis³ del TUF e dell'art. 144-undecies⁴ del Regolamento adottato dalla Consob con

¹ Per quanto riguarda Camfin S.p.A. si segnala che l'attuale Consiglio di Amministrazione, nominato in data 22 aprile 2011 per tre esercizi, scade con l'Assemblea degli azionisti che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013. Il Collegio Sindacale, nominato invece l'11 maggio 2012 per tre esercizi, scade con l'Assemblea degli azionisti che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

² Testo articolo 147-ter, comma 1-ter TUF: "Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico".

³ Testo articolo 148, comma 1-bis TUF: "L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma".

⁴ Testo articolo 144-undecies 1. del Regolamento Emittenti: "1. Le società con azioni quotate prevedono che la nomina degli organi di amministrazione e controllo sia effettuata in base al criterio che garantisce l'equilibrio tra generi previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, 148, comma 1-bis, del Testo unico, e che tale criterio sia applicato per tre mandati consecutivi.

2. Gli statuti delle società quotate disciplinano:

a) le modalità di formazione delle liste nonché criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre;

b) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi;

c) le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico.

delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (Regolamento Emittenti), gli statuti devono disciplinare le modalità di formazione delle liste per la nomina degli Amministratori e dei Sindaci nonché i casi di sostituzione degli stessi in corso di mandato, al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio tra i generi. La legge n. 120/2011 ha, inoltre, definito un articolato e progressivo sistema sanzionatorio là dove la composizione dell'organo sociale risultante dall'elezione non rispetti il previsto criterio di riparto.

I paragrafi che seguono illustrano in dettaglio le modifiche sopra indicate con riferimento ai singoli articoli dello Statuto Sociale.

Articolo 9 (Assemblea)

Per le ragioni già in precedenza illustrate, in linea con quanto disposto dall'art. 126-bis del TUF, si propone di riformulare gli ultimi tre commi dell'articolo 9 dello Statuto Sociale con inserimento della previsione secondo la quale i soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale hanno diritto (oltre alla possibilità già prevista di chiedere, a norma di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare) anche di presentare proprie proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Articolo 12 (Amministrazione)

Le modifiche proposte all'articolo 12 sono volte esclusivamente ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi. E' inserita al comma 6 la previsione per effetto della quale nelle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere presente un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente, secondo quanto verrà specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Il rinvio all'avviso di convocazione appare opportuno al fine di evitare di introdurre nello Statuto sociale clausole eccessivamente complesse per assicurare il rispetto dei criteri di riparto (un quinto al primo mandato e un terzo nei due successivi rinnovi) previsti dalla Legge 120/2011 nonché per evitare successive modifiche al testo statutario nel caso di variazione della disciplina che regola la materia.

Sono introdotti, inoltre, i "nuovi" commi 10 e 11 al fine di prevedere idonei criteri suppletivi che consentano di garantire il rispetto dell'equilibrio tra i generi all'interno del Consiglio di Amministrazione. Qualora, infatti, l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo richiesto di Amministratori

3. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

4. In caso di inottemperanza alla diffida prevista dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico, la Consob fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere e applica le sanzioni, previa contestazione degli addebiti, ai sensi dell'articolo 195 del Testo unico e tenuto conto dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche. "

appartenenti al genere meno rappresentato, è stabilito un meccanismo progressivo di sostituzione automatica. In particolare, è previsto che "il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il numero maggiore di voti, sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato".

I successivi tre commi sono conseguentemente integrati prevedendo che, là dove l'assemblea ovvero il Consiglio di Amministrazione (in caso di cooptazione) debbano provvedere alla nomina di Amministratori senza seguire il procedimento del voto di lista, deve essere in ogni caso rispettato l'equilibrio tra i generi all'interno del Consiglio di Amministrazione. In tali casi, infatti, è previsto si debba procedere in modo che gli Amministratori (o l'Amministratore) eletti assicurino l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente.

Articolo 20 (Collegio Sindacale) e nuovo Articolo 24 (Clausola Transitoria)

Anche le modifiche proposte all'articolo 20 sono volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi.

Tali modifiche consentono il rispetto della citata normativa non solo in sede di rinnovo del Collegio Sindacale ma, anche nel caso sia necessario operare sostituzioni in corso di mandato.


Si propone, pertanto, di modificare il comma 1 dell'articolo 20 aumentando da due a tre il numero dei Sindaci Supplenti, così da articolare meccanismi di subentro idonei a garantire il rispetto dell'equilibrio tra i generi.

E' proposta, inoltre, l'adozione di una norma transitoria al fine di disciplinare l'applicazione della modifica di cui sopra con l'introduzione del nuovo articolo 24 (Clausola Transitoria).

Ulteriori modifiche proposte riguardano le indicazioni che i soci dovranno seguire per la presentazione delle liste al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio tra i generi.

In particolare è inserita la seguente nuova previsione al comma 11 in linea con la regolamentazione emanata in materia da Consob "nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerate entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere candidati di genere diverso tanto nella sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto in quella relativa ai sindaci supplenti".

Al comma 13, sulla base della sopra indicata proposta di aumentare il numero dei Sindaci supplenti da due a tre, si propone di prevedere che due Sindaci supplenti siano tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.



È altresì proposta l'introduzione di un "nuovo" comma 15 al fine di prevedere idonei criteri suppletivi che consentano di garantire il rispetto dell'equilibrio tra i generi all'interno del Collegio Sindacale. Qualora, infatti, l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo richiesto di Sindaci effettivi, ovvero di Sindaci supplenti, appartenenti al genere meno rappresentato, è stabilito un meccanismo progressivo di sostituzione automatica. In particolare, è previsto che "il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato con il numero progressivo più alto di ciascuna sezione nella lista che ha riportato il numero maggiore di voti sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalla medesima sezione della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione".

Il successivo comma 16, che disciplina il meccanismo di subentro del Sindaco supplente in caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, è integrato con la previsione per cui tale subentro deve essere effettuato secondo l'ordine progressivo di presentazione in modo comunque tale da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi. In particolare, qualora sia necessario sostituire uno dei Sindaci effettivi tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, si propone di prevedere il subentro del primo dei Sindaci supplenti tratto dalla medesima lista. Tuttavia, nel caso in cui il Collegio, così ricostituito, non fosse conforme alla normativa in materia di equilibrio tra i generi pro tempore vigente, è previsto che subentri il secondo tra i Sindaci supplenti della medesima lista. Qualora, successivamente, sia necessario sostituire l'altro Sindaco effettivo tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è previsto che subentri in ogni caso l'ulteriore Sindaco supplente tratto dalla stessa lista.

Nel medesimo comma 16, con riferimento alla sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, è specificato che la presidenza è assunta dal sindaco appartenente alla medesima lista del presidente cessato, secondo l'ordine di presentazione della lista stessa e fermi restando, in ogni caso, il possesso dei requisiti di legge e di statuto per ricoprire la carica e il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa applicabile.

Viene infine proposta la modifica dei successivi commi 17 e 19 che disciplinano l'integrazione del Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea nonché le altre ipotesi di nomina dei Sindaci da parte dell'Assemblea, integrando l'attuale testo statutario con la specifica previsione in virtù della quale la formazione del Collegio Sindacale deve, in ogni caso, avvenire rispettando l'equilibrio tra i generi.

2. Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto Sociale di cui si chiede la modifica

Il raffronto comparativo del testo attuale degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica con il testo che si sottopone alla Vostra approvazione è contenuto nella proposta deliberativa che segue.

3. Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza del diritto di recesso

Il Consiglio di Amministrazione non ritiene che le modifiche statutarie sopra descritte comportino l'insorgere del diritto di recesso di cui all'articolo 2437 del Codice Civile.


4. Proposta deliberativa

Sulla base di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Camfin S.p.A., esaminata la Relazione degli Amministratori illustrativa delle proposte di modifica degli articoli 9 (Assemblea), 12 (Amministrazione) e 20 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale;

DELIBERA

- 1) di modificare gli articoli 9 (Assemblea), 12 (Amministrazione) e 20 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale di Camfin S.p.A. e di introdurre in Statuto un "nuovo" articolo 24 come segue:



Testo vigente	Testo proposto
<p>Articolo 9 La convocazione dell'assemblea, la quale può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge e dallo statuto. Le assemblee ordinarie e straordinarie della Società si tengono in unica convocazione. Le relative deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste dalla legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno il diritto di intervenire all'assemblea e possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica mediante il ricorso alternativo ad una delle seguenti modalità:</p>	<p>Articolo 9 La convocazione dell'assemblea, la quale può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge e dallo statuto. Le assemblee ordinarie e straordinarie della Società si tengono in unica convocazione. Le relative deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste dalla legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno il diritto di intervenire all'assemblea e possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica mediante il ricorso alternativo ad una delle seguenti modalità:</p>

a) utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società, indicata dalla Società nell'avviso di convocazione;

b) invio di un messaggio alla casella di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dalla Società nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione può anche circoscrivere ad una delle predette modalità quella in concreto utilizzabile in occasione della singola assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

La Società designa, per ciascuna assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Gli amministratori, nei casi e con le modalità previste dalla legge, devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno il ventesimo del capitale sociale.

I soci che richiedono la convocazione predispongono una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea e con le modalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei casi e nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Delle integrazioni dell'ordine del giorno è data

a) utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società, indicata dalla Società nell'avviso di convocazione;

b) invio di un messaggio alla casella di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dalla Società nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione può anche circoscrivere ad una delle predette modalità quella in concreto utilizzabile in occasione della singola assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

La Società designa, per ciascuna assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Gli amministratori, nei casi e con le modalità previste dalla legge, devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno il ventesimo del capitale sociale.

I soci che richiedono la convocazione predispongono una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea e con le modalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale nei casi, con le modalità e nei termini di legge, possono chiedere, ~~nei casi e nei termini di legge,~~ l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni dell'ordine del giorno ovvero

notizia, nei termini di legge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono e consegnano al Consiglio di Amministrazione, mediante deposito presso la sede della Società, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno e con le modalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nei termini di legge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono e ~~consegnano~~ trasmettono al Consiglio di Amministrazione, mediante deposito presso la sede della Società, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, una relazione che riporti la motivazione relativa alle proposte di deliberazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno e con le modalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

Articolo 12

La Società è amministrata da un Consiglio composto da sette a quindici membri che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili. L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimane fermo fino a diversa deliberazione.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Esse sono messe a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dalla normativa,

Articolo 12

La Società è amministrata da un Consiglio composto da sette a quindici membri che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili. L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimane fermo fino a diversa deliberazione.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Esse sono messe a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dalla normativa,

anche regolamentare, vigente.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, alla data di presentazione della lista siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, deve essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e del possesso dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori di società quotate ai sensi di legge ovvero del codice di comportamento al quale la Società ha aderito.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi

anche regolamentare, vigente.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, alla data di presentazione della lista siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, deve essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e del possesso dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori di società quotate ai sensi di legge ovvero del codice di comportamento al quale la Società ha aderito. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso almeno nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e/o regolamentare, pro tempore vigente secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi

fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea saranno tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti Amministratori sono tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti da queste liste sono divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che otterrà la maggioranza

fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea saranno tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti Amministratori sono tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti da queste liste sono divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che otterrà la maggioranza

semplice dei voti.

Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti.

Per la nomina degli Amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del

semplice dei voti.

La nomina del Consiglio di Amministrazione deve avvenire in conformità alla disciplina dell'equilibrio tra i generi pro tempore vigente. Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente, il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il numero maggiore di voti, sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista (limitatamente alle liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre), sino a completare il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente.

Per la nomina degli Amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del

<p>procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.</p> <p>La perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza dalla carica qualora permanga in carica il numero minimo di componenti - previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare - in possesso dei requisiti legali di indipendenza.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, e, eventualmente, uno o più Vice Presidenti.</p> <p>Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta, nell'ordine, da un Vice Presidente; qualora vi siano due o più Vice Presidenti, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può anche essere scelto all'infuori dei suoi membri.</p> <p>Qualora però si rendessero dimissionari due terzi degli Amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e sarà convocata l'assemblea dei soci per la elezione di tutti gli Amministratori.</p>	<p>procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, <u>fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente.</u></p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, <u>fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente.</u></p> <p>La perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza dalla carica qualora permanga in carica il numero minimo di componenti - previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare - in possesso dei requisiti legali di indipendenza.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, e, eventualmente, uno o più Vice Presidenti.</p> <p>Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta, nell'ordine, da un Vice Presidente; qualora vi siano due o più Vice Presidenti, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può anche essere scelto all'infuori dei suoi membri.</p> <p>Qualora però si rendessero dimissionari due terzi degli Amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e sarà convocata l'assemblea dei soci per la elezione di tutti gli Amministratori.</p>
<p>Articolo 20</p> <p>Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti</p>	<p>Articolo 20</p> <p>Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da <u>due tre</u> Sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti</p>

in campo finanziario, industriale, bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere. L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile e, salvo quanto previsto al terzultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2 per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dei candidati sindaci nei termini previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, salva proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. Esse sono messe a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. La certificazione necessaria alla presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine e con le modalità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

in campo finanziario, industriale, bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere. L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile e, salvo quanto previsto al terzultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2 per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dei candidati sindaci nei termini previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, salva proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. Esse sono messe a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. La certificazione necessaria alla presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine e con le modalità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile, le liste devono essere corredate dal curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

- accettano la propria candidatura e
- attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto per la carica.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale

Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile, le liste devono essere corredate dal curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

- accettano la propria candidatura e
- attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto per la carica.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerate entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere candidati di genere diverso tanto nella sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto in quella relativa ai sindaci supplenti.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale



si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi e uno supplente;
- b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi tuttavia di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal candidato elencato nella lista cui apparteneva il Presidente cessato, secondo l'ordine della lista stessa; qualora non sia possibile procedere alle

si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi e ~~uno~~ due supplenti;
- b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.

Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri, considerati separatamente i sindaci effettivi e i sindaci supplenti, il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente, il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato con il numero progressivo più alto di ciascuna sezione nella lista che ha riportato il numero maggiore di voti sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalla medesima sezione della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nel caso in cui il subentro non consenta di ricostruire un collegio sindacale conforme alla normativa vigente anche in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo supplente tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario

sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze, cui il presente statuto assicura la facoltà di partecipare alla nomina del Collegio Sindacale. Si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di sindaci a suo tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla lista che, in sede di nomina del Collegio sindacale, aveva ottenuto il maggior numero di voti.

sostituire un ulteriore sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra in ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista. Nell'ipotesi tuttavia di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal candidato elencato nell'~~sindaco~~ appartenente alla medesima lista cui apparteneva il del Presidente cessato, secondo l'ordine della lista stessa, fermo restando, in ogni caso, il possesso dei requisiti di legge e/o di statuto per ricoprire la carica e il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa.


Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze, cui il presente statuto assicura la facoltà di partecipare alla nomina del Collegio Sindacale, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente. Si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di

<p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa del capitale sociale, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.</p> <p>Per la nomina dei Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>I Sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.</p>	<p>nomina di sindaci a suo tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla lista che, in sede di nomina del Collegio sindacale, aveva ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa del capitale sociale, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.</p> <p>Per la nomina dei Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, <u>fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente.</u></p> <p>I Sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.</p>
	<p>CLAUSOLA TRANSITORIA</p> <p>Articolo 24</p> <p><u>La composizione del Collegio sindacale indicata nell'art. 16, primo comma, caratterizzata dalla nomina di tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti, trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di controllo successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della Legge n. 120 del 12 luglio 2011. Fino a tale momento, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti.</u></p>

- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica – tutti i più ampi poteri e tutte le facoltà occorrenti affinché sia data attuazione alle delibere che precedono e per adempiere ad ogni atto e/o formalità necessari a che le medesime siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti nonché per provvedere all'eliminazione dal testo statutario della clausola transitoria di cui all'articolo 24 una volta esaurita la sua funzione.”

Il Consiglio di Amministrazione
Milano, 4 aprile 2013





Allegato "B" al n. 9.834/5.140 di rep.



Statuto
Maggio 2013

Articolo 1

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione:
"CAMFIN S.p.A."

Articolo 2

La Società ha per oggetto:

- l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituendi, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nei quali partecipa, la compravendita, possesso e gestione di titoli pubblici e privati, il tutto non nei confronti del pubblico;
- il possesso di titoli azionari o quote, carature, titoli e partecipazioni in genere;
- l'acquisto, la costruzione, la vendita e l'affitto di beni mobili ed immobili e di aziende;
- la fornitura e la vendita di servizi di elaborazione dati.

La società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, industriale e commerciale, anche di carattere immobiliare in relazione con l'oggetto sociale.

Articolo 3

La società ha sede in Milano.

Articolo 4

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta a tutti gli effetti di legge dal libro dei soci.

Articolo 5

La società ha durata sino al 31 dicembre 2100.

La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

CAPITALE

Articolo 6

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 286.931.948,94 (duecentoottantaseimilionevecentotrentunomilanovecentoquarantotto euro e novantaquattro cent) diviso in n. 783.919.592 (settecentoottantatremilionevecentodiciannovemilacinquecentonovantadue) azioni prive di valore nominale. Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione legale.

Con deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria del 28 aprile 2009 è stata attribuita agli Amministratori la facoltà di aumentare a pagamento, entro la data del 28 aprile 2014, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di euro 50.000.000 (cinquantamiloni), mediante emissione di massime n. 96.153.846 (novantaseimilionevecentocinquantatremilaottocentoquarantasei) azioni ordinarie, da offrire in opzione ai soci ed ai possessori di obbligazioni convertibili, con possibilità di esclusione del diritto di opzione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, ultimo

comma, del codice civile e dell'art. 134, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, ove le azioni siano offerte in sottoscrizione a dipendenti di Camfin S.p.A. o di società dalla medesima controllate.

Con deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria del 28 aprile 2009 è stata attribuita agli Amministratori la facoltà di emettere, entro la data del 28 aprile 2014 in una o in più volte, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, o con warrants validi per la sottoscrizione di dette azioni, da offrire in opzione ai soci ed ai possessori di obbligazioni convertibili, per un ammontare massimo di euro 50.000.000 (cinquantamiliardi) nei limiti di volta in volta consentiti dalla normativa vigente, con conseguente eventuale aumento di capitale sociale al servizio della conversione delle obbligazioni e/o dell'esercizio dei warrants.

Le delibere di aumento di capitale assunte dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio delle facoltà come sopra attribuite fissano il prezzo di sottoscrizione nonché apposito termine per la sottoscrizione delle azioni; possono anche prevedere che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

Articolo 7

Il capitale sociale potrà essere aumentato, per deliberazione dell'assemblea straordinaria, mediante emissione di nuove azioni, anche fornite di diritti diversi da quelli delle azioni precedentemente emesse ed anche privilegiate.

Qualora deliberato dall'assemblea, il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento in natura o di crediti.

Articolo 8

Le azioni sono nominative o al portatore in quanto consentito dalla legge, ed in questo caso tramutabili dall'una all'altra specie a richiesta ed a spese del possessore.

L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

ASSEMBLEE

Articolo 9

La convocazione dell'assemblea, la quale può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge e dallo statuto.

Le assemblee ordinarie e straordinarie della Società si tengono in unica convocazione. Le relative deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste dalla legge.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno il diritto di intervenire all'assemblea e possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica mediante il ricorso alternativo ad una delle seguenti modalità:

- a) utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società, indicata dalla Società nell'avviso di convocazione;

b) invio di un messaggio alla casella di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dalla Società nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione può anche circoscrivere ad una delle predette modalità quella in concreto utilizzabile in occasione della singola assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

La Società designa, per ciascuna assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Gli amministratori, nei casi e con le modalità previste dalla legge, devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno il ventesimo del capitale sociale.

I soci che richiedono la convocazione predispongono una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea e con le modalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale nei casi, con le modalità e nei termini di legge, possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni dell'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nei termini di legge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono e trasmettono al Consiglio di Amministrazione, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, una relazione che riporti la motivazione relativa alle proposte di deliberazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno e con le modalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

Articolo 10

La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge.

Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente statuto e dal Regolamento delle assemblee, approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine

della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

La comunicazione prevista al comma precedente deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea ovvero entro il diverso termine stabilito dalla disciplina regolamentare applicabile. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione di cui al comma precedente sia pervenuta alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Il quorum deliberativo per la nomina degli Amministratori è stabilito nella maggioranza relativa dei voti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata alle condizioni di legge nel termine massimo di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 11

L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Vice-Presidente; qualora vi siano due o più Vice-Presidenti, la presidenza compete al più anziano di età. In caso di assenza dei soggetti sopra indicati, la presidenza spetterà ad altra persona scelta dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, che può essere scelto anche al di fuori degli azionisti; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'assemblea sia designato un notaio.

Il Presidente dell'assemblea presiede la medesima e, ai sensi di legge e del presente statuto, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza; accerta l'identità dei presenti ed il loro diritto di intervento, anche per delega; accerta il numero legale per deliberare; dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta altresì le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità ed accertandone i risultati.

Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio designato dal Presidente.

Le copie e gli estratti che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 12

La Società è amministrata da un Consiglio composto da sette a quindici membri che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili. L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimane fermo fino a diversa deliberazione.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Esse sono messe a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, alla data di presentazione della lista siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, deve essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e del possesso dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori di società quotate ai sensi di legge ovvero del codice di comportamento al quale la Società ha aderito. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso almeno nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea saranno tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti Amministratori sono tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti da queste liste sono divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che otterrà la maggioranza semplice dei voti.

La nomina del Consiglio di Amministrazione deve avvenire in conformità alla disciplina dell'equilibrio tra i generi pro tempore vigente.

Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente, il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il numero maggiore di voti, sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista (limitatamente alle liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre), sino a completare il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente.

Per la nomina degli Amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente.

La perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza dalla carica qualora permanga in carica il numero minimo di componenti - previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare - in possesso dei requisiti legali di indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, e, eventualmente, uno o più Vice Presidenti.

Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta, nell'ordine, da un Vice Presidente; qualora vi siano due o più Vice Presidenti, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può anche essere scelto all'infuori dei suoi membri.

Qualora però si rendessero dimissionari due terzi degli Amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e sarà convocata l'assemblea dei soci per la elezione di tutti gli Amministratori.

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza, e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli Amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

Articolo 14

Il Consiglio si radunerà sia nella sede della Società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale ovvero da ciascun Sindaco effettivo previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti gli Amministratori, tenuto conto delle circostanze del caso.

Le convocazioni si fanno con lettera, telegramma, telefax o posta elettronica inviati almeno tre giorni liberi prima (o in caso di urgenza almeno sei ore prima) di quello dell'adunanza, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.

La partecipazione alle riunioni consiliari - e del Comitato Esecutivo, ove nominato - possono avvenire, qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

La riunione del Consiglio di Amministrazione - o del Comitato Esecutivo ove nominato - si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente e il Segretario.

Le deliberazioni, anche se assunte in adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, sono registrate in apposito libro firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 16

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'assemblea può inoltre assegnare al Consiglio un'indennità annuale. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato all'assemblea dei soci.

Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione in Camfin S.p.A. o di scissione a favore di Camfin S.p.A. delle società di cui Camfin S.p.A. posseda almeno il 90 per cento delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

In caso di urgenza, le operazioni con parti correlate di maggiore o minore rilevanza, come definite dalla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società, che non siano di competenza dell'Assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, possono essere concluse anche in deroga ai rispettivi iter autorizzativi previsti nella procedura, purché alle condizioni in essa previste.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo - ove nominato - ovvero mediante nota scritta.

Articolo 18

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni e propri poteri, che non siano per legge ad esso riservati, compresi l'uso della firma sociale e la rappresentanza in giudizio, ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Amministratori Delegati, fissandone le attribuzioni e i relativi compensi, o delegare proprie attribuzioni e propri poteri ad un Comitato Esecutivo.

Esso può inoltre nominare uno o più comitati con funzioni consultive e propositive, anche al fine di adeguare la struttura di *corporate governance* alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle competenti autorità.

Avrà pure facoltà di nominare uno o più Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà, nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 19

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, se nominati.

Ciascuno dei predetti avrà comunque ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi in sede giudiziaria e in qualunque grado di giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e di cassazione, di presentare esposti e querele in sede penale, di costituirsi parte civile per la società in giudizi penali, di promuovere azioni e ricorsi avanti a tutte le giurisdizioni amministrative, di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la società conferendo all'uopo i necessari mandati e procure alle liti. Il Consiglio e, nei limiti dei poteri loro conferiti dal Consiglio medesimo, il Presidente nonché, se nominati, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, sono autorizzati a conferire la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio a Direttori ed in generale a dipendenti ed eventualmente a terzi.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 20

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da tre Sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo finanziario, industriale, bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere.

L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile e, salvo quanto previsto al terzultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2 per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dei candidati sindaci nei termini previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, salva proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. Esse sono messe a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. La certificazione necessaria alla presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine e con le modalità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile, le liste devono essere corredate dal curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

- accettano la propria candidatura e
- attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto per la carica.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerate entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere candidati di genere diverso tanto nella sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto in quella relativa ai sindaci supplenti.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi e due supplenti;
- b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.

Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri, considerati separatamente i sindaci effettivi e i sindaci supplenti, il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente, il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato con il numero progressivo più alto di ciascuna sezione nella lista che ha riportato il numero maggiore di voti, sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto tratto dalla medesima sezione della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nel caso in cui il subentro non consenta di ricostruire un Collegio Sindacale conforme alla normativa vigente anche in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo supplente tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire un ulteriore sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra in ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal sindaco appartenente alla medesima lista del Presidente cessato, secondo l'ordine della lista stessa, fermo restando, in ogni caso, il

possessiono dei requisiti di legge e/o di statuto per ricoprire la carica e il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze, cui il presente statuto assicura la facoltà di partecipare alla nomina del Collegio Sindacale, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente. Si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di sindaci a suo tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla lista che, in sede di nomina del Collegio Sindacale, aveva ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa del capitale sociale, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.

Per la nomina dei Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

BILANCIO - RIPARTO UTILI

Articolo 21

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 22

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino al limite di legge, vengono attribuiti alle azioni salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie e per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

E' consentita la distribuzione di acconti sui dividendi a norma di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI


Articolo 23

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di Legge.

CLAUSOLA TRANSITORIA**Articolo 24**

La composizione del Collegio Sindacale indicata nell'art. 20, primo comma, caratterizzata dalla nomina di tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti, trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di controllo successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della Legge n. 120 del 12 luglio 2011. Fino a tale momento, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti.

F.to Carlo Marchetti notaio




Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 14/05/2013 in unica convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER

AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
1	0	COMI UMBERTO	9.123	0
1	0	DI GIOIA NOEMI	6.780.329	0
1	0	FACCHETTI ENZO	12	0
0	2	GHELFI RINALDO	0	19.522.511
0	1	GRECO PIETRO	0	8.000.000
0	1	GUERCIA CINZIA (DELEGATO DI SERVIZIO TITOLI SPA, RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART. 135 UNDECIES TUF)	0	103
0	1	PEZZOLO MASSIMO	0	96.995.099
0	1	REINER MARCO	0	11.024.709
1	0	TARDITI GIUSEPPE	1.538.825	0
0	1	TERRANEO GIOVANNI BATTISTA	0	11.024.709
0	38	TONELLI GIULIO	0	11.229.034
1	2	TRONI DAVID <i>di cui 298.000 in cointestazione con MARRACCINI NUBIA</i>	1.348.000	2.450.000
5	47	Apertura Assemblea	9.676.289	160.246.165
TOTALE COMPLESSIVO:			169.922.454	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	1	ACQUADRO LAURA	0	14.094.795
0	2	AMOROSO MARIO	0	62.109.066
0	1	CALICETI PIETRO	0	334.352.372
0	1	D'ATRI GIANFRANCO	0	10
0	1	LAUDADIO SABINO	0	13.398.747
5	53	Bilancio al 31 dicembre 2012	9.676.289	584.201.155
TOTALE COMPLESSIVO:			593.877.444	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
5	53	Acquisto e disposizione di azioni proprie	9.676.289	584.201.155
TOTALE COMPLESSIVO:			593.877.444	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
5	53	Politica in materia di remunerazione	9.676.289	584.201.155
TOTALE COMPLESSIVO:			593.877.444	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
5	53	Modifica artt. 9,12,20 e introduzione art.24	9.676.289	584.201.155
TOTALE COMPLESSIVO:			593.877.444	





Assemblea Straordinaria del 14 maggio 2013

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica artt. 9,12,20 e introduzione art.24

CONTRARI

Tot. Voti Proprio Delega

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Cognome



Pagina 1

1	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
	RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica artt. 9,12,20 e introduzione art.24

Cognome

ASTENUTI

Tot. Voti

Proprio

Delega

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

1

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Straordinaria del 14 maggio 2013

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Modifica artt. 9,12,20 e introduzione art.24**

NON VOTANTI

Tot. Voti Proprio Delega

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Cognome

Azionisti: 0 Teste:
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

Pagina 3

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



[Handwritten signature]

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Modifica artt. 9,12,20 e introduzione art.24

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1113 GARDITI GIUSEPPE	1.538,825	1.538,825	
1282 GHELFI RINALDO	7.808,996		7.808,996
23* MORATTI MASSIMO	11.713,515		11.713,515
23* CODRUSIO FIDUCIARIA SPA P/C TERZI			
1350 PEZZOLO MASSIMO	96.995,099		96.995,099
23* MALACALZA INVESTIMENTI SRL	12		12
1519 FACCHETTI ENZO			
1562 CALICETTI PIETRO			
23* GRUPPO PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI SPA	334.352,372		334.352,372
1534 ACOVARO LAURA			
23* GMSISIF GENESIS	14.094,795		14.094,795
3A GUERCIA CINZIA (DELEGATO DI SERVIZIO FITOLI SPA, RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART. 135 UNDECIES TUF)		103	
1359 GRECO PIETRO	8.000,000		8.000,000
23* FIARE SRI			
1389 AMOROSO MARIO	31.054,509		31.054,509
23* VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	31.054,557		31.054,557
23* YURA INTERNATIONAL B.V.			
2315 FANELLI GIULIO	62,782		62,782
D VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	114,315		114,315
D VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	2,725		2,725
D FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALL	43,729		43,729
D VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	1.059,268		1.059,268
D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	22,264		22,264
D SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE	64,658		64,658
D SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	4.608,478		4.608,478
D GOVERNMENT OF NORWAY	233,234		233,234
D NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	182,916		182,916
D SPICHTING SHELL PENSIONFONDS	203,457		203,457
D SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	7,279		7,279
D NTGI-OM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	34,890		34,890
D MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA	170,842		170,842
D MT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	15,129		15,129
D CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN	394,900		394,900
D SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	129,868		129,868
D ZEBRA GLOBAL LIQUIDITY ARBITRAGE FUND LP	12,400		12,400
D NUMERIC MULTI STRATEGY MARKET NEUTRAL LEVERED OFFSHORE FUND LIMITED	38,477		38,477
D SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	25,745		25,745
D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	1.157,280		1.157,280
D CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	260,349		260,349
D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	349,031		349,031
D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	2,630		2,630
D UBS ETF	540,225		540,225
D ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX FUND	833,765		833,765
D BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT FR	79,390		79,390
D 3GI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B			

Pagina 4

Azionisti:
Azionisti in proprio:58 Teste:
5 Azionisti in delega:

17

53

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 *D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica


Assemblea Straordinaria del 14 maggio 2013

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica artt. 9,12,20 e introduzione art.24

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	16.490		16.490
**D IBM 401K PLUS PLAN	70.860		70.860
**D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	2.084		2.084
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	348.534		348.534
**D SPDR MSCI EUROPE SMALL CAP ETF	3.103		3.103
**D MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	60.021		60.021
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	28.525		28.525
**D BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	2.144		2.144
**D TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	28.721		28.721
**D ROGERS CASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	9.661		9.661
**D INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	8.865		8.865
2088 TERRANO GIOVANNI BATTISTA	11.024.709		11.024.709
DE* INTESA SAN PAOLO			
2140 LAUDADIO SABINO	13.398.747		13.398.747
DE* DEAR SPA	9.123	9.123	
3016 COMI UMBERTO			
3020 D'ATRI GIANFRANCO	10		10
DE* INVESTIMENTI SUD ITALIA SRL			
3069 DI GIOIA NOEMI	6.780.329	6.780.329	
590 REINER MARCO			
DE* ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	11.024.709		11.024.709
772 TRONI DAVID	1.348.000	1.348.000	
DE* MARRACCINI NUBIA	210.000		210.000
DE* TRONI ARMANDO	2.240.000		2.240.000
Totale voti	593.877.444		
Percentuale votanti %	100.000000		
Percentuale Capitale %	75,757444		



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 11 giugno 2013

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

